

Direzione Opere Pubbliche

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 24 al 28 ottobre

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: Per partecipare a un appalto è sufficiente l'autocertificazione del concorrente

L'Autorità, con il parere di precontenzioso n. 468 del 12 ottobre 2022, ha stabilito che **le dichiarazioni degli operatori economici nella domanda di partecipazione ad una gara d'appalto costituiscono documento sufficiente del possesso dei requisiti affermati**. È su tali dichiarazioni, infatti, che avviene la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara. La stazione appaltante può in qualsiasi momento richiedere tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Risulta invece nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, **la clausola del bando che richiede, a pena di esclusione, la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazione tecnica attestante il possesso di un requisito di partecipazione**.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

ANAC: diventa operativo il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Dal 25 ottobre 2022, presso la Banca Dati ANAC è operativo il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, che consente alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. L'utilizzo del FVOE per partecipare alle gare di appalto sarà obbligatorio dall'8 novembre 2022.

Tra le principali novità rispetto al precedente sistema AVCpass, si evidenziano:

- il Fascicolo verrà utilizzato per **tutte le procedure di affidamento**;
- verrà istituito l'Elenco degli operatori economici già verificati, attraverso cui una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara potrà osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.
- la **verifica dei requisiti** non si fermerà alla fase di aggiudicazione ma **verrà estesa alla fase di esecuzione** e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori.

Il Fascicolo digitale **consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un'altra stazione appaltante per ammettere l'operatore economico alla gara**, velocizzando l'attività di verifica dei requisiti

generali. Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. **Agli operatori economici non viene più imposto l'onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione**, peraltro già nella disponibilità dell'Amministrazione.

Per maggiori informazioni, visitare la news pubblicata sul sito ANCE cliccando [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8685

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è nuovamente espressa sugli **obblighi dichiarativi gravanti su un'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale omologato**, qualora decida di prendere parte ad una procedura a evidenza pubblica, confermando l'applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in merito alla qualificazione del possesso dell'autorizzazione giudiziale come requisito di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (qualora previsto nel piano concordatario o nel decreto di omologa), che va non soltanto dichiarato ma anche dimostrato alla stazione appaltante in corso di gara, comunque prima dell'aggiudicazione.

L'ammissione a concordato preventivo non è causa ostativa di partecipazione alle gare pubbliche purché il concorrente sia autorizzazione dal Tribunale e presenti una relazione che attesti la capacità di adempiere il contratto e la conformità dello stesso al piano secondo quanto previsto dall'art. 186-bis della Legge Fallimentare, oggi art. 95 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

Corte di Cassazione, Sez. II, 24 ottobre 2022, Ordinanza n. 31273

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31273/2022, ha ricordato che **in caso di istruzioni del committente errate, l'appaltatore è esente da responsabilità solo se dimostra di aver dissentito**.

Infatti, secondo la Corte, **l'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa**. In particolare, questi deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte. In caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. **L'appaltatore**, invero,

deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, **può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso** e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "*nudus minister*", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).